

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "LE GIARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"



7CFBV5

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROCCHETTA DI VARA (SP) LOCALITA' NEGIARE S.C. CAP 19020
Indirizzo PEC	legiare@pec.confcooperative.it
Numero REA	SP - 109493
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01207630110
Partita IVA	01207630110
Forma giuridica	societa' cooperativa
Data atto di costituzione	11/03/2005
Data iscrizione	30/03/2005
Procedure in corso	scioglimento e liquidazione liquidazione coatta amministrativa
Data ultimo protocollo	12/09/2019
Liquidatore	MAOLI RENATO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Commissario Liquidatore	CARGIOLLI ANDREA

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	04/02/2008
Attività esercitata	lavaggio, stiro e confezionamento di biancheria piana e confezionata per conto di lavanderia industriale
Codice ATECO	96.01.1
Codice NACE	96.01
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Valore della produzione al 2017	507
Utile/Perdita	-785
Addetti al 31/12/2013	17
Amministratori	2
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Altri atti

7

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	7
4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione	7
5 Amministratori	7
6 Soggetti che operano in procedure concorsuali	8
7 Attività, albi ruoli e licenze	8
8 Storia delle modifiche	9
9 Aggiornamento impresa	17
10 Allegati	17

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROCCHETTA DI VARA (SP) LOCALITA' NEGIARE S.C. CAP 19020
Indirizzo PEC	legiare@pec.confcooperative.it
Partita IVA	01207630110
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	SP - 109493

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01207630110 Data di iscrizione: 30/03/2005 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 11/03/2005
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA COOPERATIVA E' RETTA E DISCIPLINATA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA ED HA PER SCOPO QUELLO DI OFFRIRE OCCASIONI DI LAVORO E SOCIALIZZAZIONE A PERSONE SVANTAGGIATE PER UN RECUPERO FISICO E ...
Poteri da statuto	L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO. L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE PERCIO' SONO AUTORIZZATI A RISCOUTERE DA ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01207630110
del Registro delle Imprese RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
Data iscrizione: 30/03/2005

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/03/2005
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE il 26/07/2018

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 11/03/2005

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050
con proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c)

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2005
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1

Oggetto sociale

LA COOPERATIVA E' RETTA E DISCIPLINATA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA ED HA PER SCOPO QUELLO DI OFFRIRE OCCASIONI DI LAVORO E SOCIALIZZAZIONE A PERSONE SVANTAGGIATE PER UN RECUPERO FISICO E SOCIALE CHE PREPARI E CONSENTA NEL LIMITE DEL POSSIBILE IL LORO INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO E NELLA SOCIETA' COSI' COME DISCIPLINATO DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.

LA COOPERATIVA POTRA' ALTRESI' FORNIRE OCCASIONI DI LAVORO IN FAVORE DEI PROPRI SOCI AL FINE DI MIGLIORARE ED ELEVARE LE LORO CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI. I SOCI, INOLTRE, INTENDONO PERSEGUIRE TRAMITE LA GESTIONE INFORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA', CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA, MIGLIORI CONDIZIONI SOCIALI E PROFESSIONALI, REALIZZANDO ANCHE, ATTRAVERSO IL PROPRIO LAVORO, LE FINALITA' DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA.

LA COOPERATIVA ADERISCE E PROMUOVE L'ECONOMIA DI COMUNIONE.

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LA TUTELA DEI SOCI LAVORATORI VIENE ESERCITATA DALLA COOPERATIVA NELL'AMBITO DELLE LEGGI IN MATERIA, DALLO STATUTO SOCIALE E DA APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 3 APRILE 2001 N. 142, CHE DOVRA' DISCIPLINARE LA TIPOLOGIA DEI RAPPORTI CHE SI INTENDONO ATTUARE, INFORMA ALTERNATIVA, CON I SOCI LAVORATORI, IL REGOLAMENTO ELABORATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DOVRA' ESSERE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEPOSITATO ENTRA TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE, PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO.

LA COOPERATIVA DEVE ESSERE RETTA IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI DELLA MUTUALITA', CON L'ESCLUSIONE DI OGNI FINALITA' SPECULATIVA, INDIRIZZATA CON INTENTO NON LUCRATIVO AD ATTIVITA' DI UTILITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE, SECONDO LE NORME RICHIAMATE DALLO STATUTO E CONFORMEMENTE AI PRINCIPI DELL'ECONOMIA DI COMUNIONE. A TALE SCOPO, DOVRA' UNIFORMARE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE INTERNA ALLE LEGGI SPECIALI CHE INDIVIDUANO IL CONCETTO DI MUTUALITA'.

CONSIDERATA L'ATTIVITA' COSI' COME DEFINITA ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHE' I REQUISITI E GLI INTERESSI DEI SOCI COME PIU' OLTRE DETERMINATI, LA COOPERATIVA HA COME OGGETTO LA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' DI LAVORO PER I PROPRI SOCI LAVORATORI, AL FINE DI MIGLIORARE ED ELEVARE LE LORO CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, SECONDO LE SCELTE E LE MODALITA' DEL LAVORO DECISE DAGLI STESSI, COSI' COME RPEVISTO DALLA LEGGE 142/01, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE QUALI QUELLE AGRICOLE, INDUSTRIALI COMERCIALI O SERVIZI PURCHE' FINALIZZATE

ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.
PER UNA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI E FINALITA' INDICATE LA COOPERATIVA POTRA' INTEGRARE SIA IN MODO PERMANENTE SIA SECONDO CONTINGENTI OPPORTUNITA' ATTIVITA' CON QUELLA DI ALTRE STRUTTURE COOPERATIVE PROMUOVENDO ED ADERENDO A CONSORZI ED AD ALTRE ORGANIZZAZIONI DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO.
LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' SIA CON PRIVATI CHE CON ENTI PUBBLICI PARTECIPANDO A GARE, APPALTI E/O TRATTATIVE PRIVATE.
UNO DEGLI SCOPI DELLA COOPERATIVA E' ANCHE QUELLO DI OTTENERE MEDIANTE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ATTIVITA' ECONOMICHE L'ELEVAZIONE MORALE CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI ADERENTI.
LA SOCIETA' SULLA BASE DI QUESTI PRESUPPOSTI POTRA' GESTIRE OLTRE AD ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI ANCHE ATTIVITA' RICREATIVE TALI DA FAVORIRE IL MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DI CUI SOPRA.
ONDE MEGLIO FAVORIRE IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI EMARGINATI, LA COOPERATIVA POTRA' GESTIRE E PROMUOVERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE ATTIVITA' EDITORIALI DI FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA E SPORTIVA.
LA COOPERATIVA RITIENE INOLTRE VALORE FONDAMENTALE LA SALVAGUARDIA DEI BENI NATURALI E PAESAGGISTICI NEL PIENO RISPETTO DEL RAPPORTO OTTIMALE TRA L'UOMO E L'AMBIENTE CHE LO CIRCONDA.
LA COOPERATIVA, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI SCOPI STATUTARI, POTRA' OPERARE NELLE SEGUENTI ATTIVITA':
A) EROGAZIONE DI SERVIZI QUALI: PULIZIE INDUSTRIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE, PICCOLE MANUTENZIONI, ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI IN GENERE, ATTIVITA' DI LAVANDERIA E LAVAPIATTI, VEICOLAZIONE PASTI PER MENSE AZIENDALI, NONCHE' TUTTI QUEI SERVIZI COLLEGATI CON QUANTO SOPRA;
B) OCCUPARSI DI OPERE DI RIASSETTO, BONIFICHE INDUSTRIALI, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI IMMOBILI CIVILI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E RURALI, PULIZIA E GIARDINAGGIO, MANUTENZIONE E PROTEZIONE PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO E DELLE AREE DI RISPETTO NATURALISTICO IN GENERE, REALIZZANDO E GESTENDO ANCHE RICOVERI PER ANIMALI,
C) GESTIRE LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN GENERE, SIA IN PROPRIO CHE INCONTO TERZI NONCHE' DI PRODOTTI DERIVANTI DA ATTIVITA' LAVORATIVE DEI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' SOCIALE OTTENUTA IN APPOSITI CENTRI DI LAVORO SIA DI CARATTERE ARTIGIANALE CHE NON;
D) CONDURRE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DI COLTIVAZIONE ORTOFRUTTICOLE E/O FLOROVIVAISTICHE, CON SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO, COMPRESA LA COMMERCIALIZZAZIONE, ANCHE PREVIA CONFEZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLE COLTURE ED ATTIVITA' SUDDETTE,
E) GESTIRE E CONDURRE PUBBLICI ESERCIZI COMMERCIALI, RICREATIVI, RICETTIVI DI QUALSIASI GENERE O CONDURRE ESERCIZI DI RISTORO QUALI BAR, RISTORANTI, CENTRI E CIRCOLI RICREATIVI PURCHE' FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'EPERSONE SVANTAGGIATE, ANCHE IN APPALTO O SUBAPPALTO,
F) ORGANIZZARE E GESTIRE SERVIZI DI CUSTODIA PARCHEGGI E ATTIVITA' ACCESSORIE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE,
G) ORGANIZZARE E GESTIRE SERVIZI DI RECAPITO POSTALE,
H) ORGANIZZARE E GESTIRE SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICO AZIENDALI DESTINATI ANCHE AD APPORTARE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI FAVORENDO LA DIVERSIFICAZIONE E CONVERSIONE DI ATTIVITA' IN GENERE E SPECIFICAMENTE LA CONVERSIONE NEL CIVILE DI ATTIVITA' LEGATE AL SETTORE DELLA DIFESA ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IN ESUBERO ANCHE AL FINE DI PROMUOVERE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE.
LA COOPERATIVA POTRA' INOLTRE SVOLGERE OGNI ATTIVITA' AFFINE O STRUMENTALE A QUELLE SOPRA ELENCAE E, COMUNQUE CONNESSA SUL PIANO ORGANIZZATIVO DI STUDIO E DI RICERCA, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER TUTTE LE ATTIVITA' COMPRESSE NELL'OGGETTO SOCIALE.
LA COOPERATIVA, QUALORA IMPOSTO DALLALEGGE, PROVVEDERA' A RICHIEDERE ED OTTENERE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LIXENZE, RICONOSCIMENTI, PARIFICHE, CONVENZIONI O PRESE D'ATTO PER L'EPLETAMENTO DELLE SUE ATTIVITA' E DELLE ATTIVITA' COLLATERALI.
LA COOPERATIVA, SENZA CHE CIO' COSTITUISCA ATTIVITA' PREVALENTE E NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL ALEGGE 5 LUGLIO 1991 N. 197 E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA, POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E COMUNQUE ATTINENTI AI MEDESIMI.
LA COOPERATIVA POTRA' TRA L'ALTRO:
A) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE CHE

SVOLGANO ATTIVITA' ANALOGHE O COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE E COMUNQUE IN MISURA NON PREVALENTE:
B) PARTECIPARE AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI, CONSORTILI E FIDEIUSSORI DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO E AGEVOLARNE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO,
C) CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEIUSSIONI E QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SOTTO QUALUNQUE FORMA.
LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.01.92 N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE, POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO. LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DA SOCI, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SECONDO I CRITERI ED I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO CON DECISIONE DAI SOCI.
LA COOPERATIVA PUO' OPERARE ANCHE CON TERZI.

Poteri

poteri da statuto

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.
L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE PERCIO' SONO AUTORIZZATI A RISCOUTERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI DI OGNI NATURA ED A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIE QUIETANZE.
ESSA HANNO ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE.
IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE.
L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE PREVIA APPOSITA DELIBERA DEL'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' CONFERIRE SPECIALI PROCURE PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI AD ALTRI AMMINISTRATORI OPPURE AD ESTRANEI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI AL RIGUARDO.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

LA DECISIONE DEI SOCI CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI ANNUALI DESTINANDOLI:
A) A RISERVA LEGALE NELLA MISURA NON INFERIORE AL 30%;
B) AL FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 31.01.92 N. 59 NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE MEDESIMA,
C) AD EVENTUALE RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTI DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 31.01.92 N. 59,
D) AD EVENTUALI DIVIDENDI IN MISURA NON SUPERIORE AL LIMITE STABILITO DAL CODICE CIVILE PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE.
LA DECISIONE DEI SOCI PUO', IN OGNI CASO, DESTINARE GLI UTILI, FERME RESTANDO LE DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, ALLA COSTITUZIONE DI RISERVE INDIVISIBILI, OPPURE A RISERVE DIVISIBILI TRA I SOCI NON COOPERATORI.
LA COOPERATIVA PUO' UTILIZZARE LE RISERVE DIVISIBILI PER DISTRIBUIRE I DIVIDENDI AI SOCI NON COOPERATORI NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE.
LE DECISIONI DEI SOCI POSSONO SEMPRE DELIBERARE LA DISTRIBUZIONE DI UTILI AI SOLI SOCI FINANZIATORI NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Dati di bilancio

	2017	2016	2015
Valore della produzione	507	0	0
Utile/perdita	-785	-2.234	-4.199
Ricavi	0	0	0

4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

scioglimento e liquidazione	Data iscrizione: 07/01/2014 Data atto: 23/12/2013
liquidazione coatta amministrativa	Data iscrizione procedura: 12/09/2019 Data provvedimento: 30/08/2019

Scioglimento e procedure concorsuali

scioglimento e liquidazione

estremi dell'atto

Data atto: 23/12/2013
Data iscrizione: 07/01/2014
Tipo: pubblico, redatto da notaio
Notaio: BECHINI
Numero: 12433
Data: 23/12/2013
Località: GENOVA (GE)

liquidazione coatta amministrativa

estremi dell'atto

Data iscrizione procedura: 12/09/2019
Data provvedimento: 30/08/2019
Tipo: decreto ministeriale
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Numero: 247/2019
Data: 30/08/2019
Località: ROMA (RM)

5 Amministratori

Liquidatore	MAOLI RENATO	Rappresentante dell'impresa
-------------	--------------	-----------------------------

Forma amministrativa adottata

amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1
Durata in carica: 3 anni

Elenco amministratori

Liquidatore

MAOLI RENATO

Rappresentante dell'impresa
Nato a LA SPEZIA (SP) il 12/06/1964
Codice fiscale: MLARNT64H12E463Y

domicilio

LA SPEZIA (SP) VIA AGOSTINO OLDOINI 54 CAP 19122

carica

liquidatore

Nominato con atto del 23/12/2013

Data iscrizione: 07/01/2014

poteri

L'ORGANO AMMINISTRATIVO CONSERVA I POTERI DI CUI ALL'ART. 214 L.F.

6 Soggetti che operano in procedure concorsuali

Commissario Liquidatore

CARGIOLLI ANDREA

Commissario Liquidatore

CARGIOLLI ANDREA

Rappresentante dell'impresa

Nato a SARZANA (SP) il 18/09/1972

Codice fiscale: CRGNDR72P18I449C

domicilio

SARZANA (SP) VIA SARZANELLO 226 CAP 19038

carica

commissario liquidatore

Nominato con atto del 30/08/2019

Data iscrizione: 12/09/2019

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

17

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 04/02/2008

Attività esercitata

LAVAGGIO, STIRO E CONFEZIONAMENTO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA PER CONTO DI LAVANDERIA INDUSTRIALE

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 04/02/2008

attività esercitata nella sede legale

LAVAGGIO, STIRO E CONFEZIONAMENTO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA PER CONTO DI LAVANDERIA INDUSTRIALE

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 96.01.1 - attività delle lavanderie industriali

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/06/2010

impresa sociale

Numero lavoratori svantaggiati: 0

Numero lavoratori disabili: 0

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013

(Dati rilevati al 31/12/2013)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	21	21	20	8	17
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	21	21	20	8	17

Albi e Ruoli

Albo Società Cooperative

Iscritta con il numero: A177241
Data di iscrizione: 10/08/2006
Sezione: cooperativa a mutualita' prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
Categoria: cooperative sociali
Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-inserimento lavorativo (tipo b)
Numero totale dei soci: 3

8 Storia delle modifiche

Protocolli evasi

Anno 2019	1
Anno 2018	2
Anno 2017	1
Anno 2016	2
Anno 2015	1
Anno 2014	2
Anno 2013	1
Anno 2012	3
Anno 2011	2
Anno 2010	2
Anno 2009	1
Anno 2008	2
Anno 2007	1
Anno 2006	3
Anno 2005	1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Protocollo d'ufficio n. 39339/2019
del 12/09/2019

moduli

atti

Iscrizioni

CF - comunicazioni d'ufficio di proc. concorsuali e altri provv.

• procedure concorsuali liquidazione coatta amministrativa

Data atto: 30/08/2019

Data iscrizione: 12/09/2019

Data iscrizione: 12/09/2019

PROCEDURE CONCORSALE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: EMESSO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA. DATA PROVVEDIMENTO: 30/08/2019.

ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE:

TRIBUNALE: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO N. PROVVEDIMENTO: 247/2019 DATA
PROVVEDIMENTO: 30/08/2019 DATA DEPOSITO: 30/08/2019

Data iscrizione: 12/09/2019

• **MAOLI RENATO**

Codice fiscale: MLARNT64H12E463Y

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AL LIQUIDATORE SONO STATE CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' INDICATE NELL'ARTICOLO 2489 DEL CODICE CIVILE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA.

Data iscrizione: 12/09/2019

• **CARGIOLLI ANDREA**

Codice fiscale: CRGNDR72P18I449C

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE CON ATTO DEL 30/08/2019

**Protocollo n. 43950/2018
del 26/07/2018**

moduli

atti

**Protocollo d'ufficio n. 43837/2018
del 26/07/2018**

moduli

Iscrizioni

**Protocollo n. 29967/2017
del 19/07/2017**

moduli

atti

**Protocollo n. 103006/2016
del 21/07/2016**

moduli

atti

**Protocollo d'ufficio n. 77116/2016
del 26/04/2016**

Iscrizioni

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 26/07/2018

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

Data iscrizione: 26/07/2018

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2016

Data deposito: 19/07/2017

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2015

Data deposito: 21/07/2016

Data iscrizione: 26/04/2016

POSIZIONE ATTRIBUITA PER COMPETENZA ALLA CCIAA

RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

**Protocollo n. 10552/2015
del 28/07/2015**

moduli

atti

**Protocollo n. 11018/2014
del 25/07/2014**

moduli

atti

**Protocollo n. 13/2014
del 02/01/2014**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 15550/2013
del 24/07/2013**

moduli

atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2014

Data deposito: 28/07/2015

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2013

Data deposito: 25/07/2014

S3 - scioglimento liquidazione fallimento cancellazione societa'

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• scioglimento e liquidazione

Data atto: 23/12/2013

Data iscrizione: 07/01/2014

atto notarile

Notaio: BECHINI UGO

Repertorio n: 12433

Località: GENOVA (GE)

Data iscrizione: 07/01/2014

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE:

DAL 23/12/2013 LA SOCIETA' E' IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

LA SOCIETA' E' SCIOLTA E POSTA IN LIQUIDAZIONE

CAUSA DELLO SCIOGLIMENTO: PER LA VOLONTA' DI TUTTI I SOCI

Data iscrizione: 07/01/2014

• MAOLI RENATO

Codice fiscale: MLARNT64H12E463Y

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 15/02/2012 DATA PRESENTAZIONE 22/02/2012,

DURATA: FINO ALLA REVOCA

NOMINA CARICA DI:

LIQUIDATORE

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2012

Data deposito: 24/07/2013

**Protocollo n. 9754/2012
del 25/07/2012**

moduli

atti

**Protocollo n. 4692/2012
del 23/04/2012**

moduli

**Protocollo n. 2406/2012
del 22/02/2012**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 18071/2011
del 05/12/2011**

moduli

Iscrizioni

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 25/07/2012

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 15/02/2012

Data iscrizione: 29/02/2012

scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 15/02/2012

Data iscrizione: 29/02/2012

Data iscrizione: 29/02/2012

• TORNABUONI LORENZO

Codice fiscale: TRNLNZ51S12E463J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione: 29/02/2012

• MAOLI RENATO

Codice fiscale: MLARNT64H12E463Y

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/02/2012 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 15/02/2012 DURATA: FINO ALLA

REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 22/02/2012

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Data iscrizione: 09/01/2012

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

**Protocollo n. 8887/2011
del 20/07/2011**

moduli

atti

**Protocollo n. 6079/2010
del 28/05/2010**

moduli

atti

**Protocollo n. 2738/2010
del 16/03/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 10469/2009
del 24/06/2009**

moduli

atti

**Protocollo n. 11101/2008
del 20/08/2008**

moduli

atti

**Protocollo n. 1836/2008
del 07/02/2008**

moduli

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 20/07/2011

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 28/05/2010

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 08/02/2010

Data iscrizione: 16/03/2010

scritta

Data iscrizione: 16/03/2010

• TORNABUONI LORENZO

Codice fiscale: TRNLNZ51S12E463J

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/02/2010 DATA
PRESENTAZIONE 03/03/2010 DURATA: FINO ALLA REVOCA

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 24/06/2009

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 01/08/2008

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

**Protocollo n. 8695/2007
del 11/07/2007**

moduli

atti

**Protocollo n. 10599/2006
del 05/09/2006**

moduli

atti

**Protocollo n. 10316/2006
del 23/08/2006**

moduli

atti

**Protocollo n. 563/2006
del 13/01/2006**

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 22/06/2007

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 21/08/2006

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• altri atti iscrizione albo cooperative

Data atto: 10/08/2006

Data iscrizione: 23/08/2006

scritta

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 15/12/2005

Data iscrizione: 13/01/2006

scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 15/12/2005

Data iscrizione: 13/01/2006

scritta

Data iscrizione: 13/01/2006

• SALTALAMACCHIA GENNARO

Codice fiscale: SLTGNR40A20F839L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione: 13/01/2006

• TORNABUONI LORENZO

Codice fiscale: TRNLNZ51S12E463J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 15/12/2005

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

**Protocollo n. 3515/2005
del 25/03/2005**

moduli

atti

Iscrizioni

S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• atto costitutivo

Data atto: 11/03/2005

Data iscrizione: 30/03/2005

atto pubblico

Notaio: SCRUFARI PASQUALE

Repertorio n: 172904

Località: SARZANA (SP)

Registrazione del 25/03/2005

Località di registrazione: SARZANA (SP)

Data iscrizione: 30/03/2005

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 30/03/2005

• SALTALAMACCHIA GENNARO

Codice fiscale: SLTGNR40A20F839L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 11/03/2005

DURATA: 03 ANNI

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: SCRUFARI PASQUALE

Numero repertorio: 172904

Località: SARZANA (SP)

Addetti

addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2013

valori di riferimento 2013

	Dipendenti	Totale
I trimestre	21	21
II trimestre	21	21
III trimestre	20	20
IV trimestre	8	8
Anno 2013 (valore medio)	17	17

valori di riferimento 2012

I trimestre	24	24
II trimestre	23	23
III trimestre	22	22
IV trimestre	22	22
Anno 2012 (valore medio)	23	23

valori di riferimento 2011

I trimestre	27	27
II trimestre	28	28
III trimestre	28	28
IV trimestre	24	24
Anno 2011 (valore medio)	27	27

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 23/04/2012

Data effetto: 01/06/2010

• inizio attivita'

LAVAGGIO, STIRO E CONFEZIONAMNETO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA PER CONTO DI LAVANDERIA INDUSTRIALE.

• cessazione di parte dell' attivita'

PULIZIA CIVILE E INDUSTRIALE - ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

denuncia modifica del 26/03/2008

Data effetto: 26/03/2008

• modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate

denuncia modifica del 04/02/2008

Data effetto: 04/02/2008

• inizio attivita'

PULIZIA CIVILE E INDUSTRIALE - ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO.

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	12/09/2019
-------------------------------	------------

10 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2017
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"LE GIARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - PROCURA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Codice fiscale: 01207630110

v.2.7.2

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	LOCALITA' NEGIARE SNC - 19020 ROCCHETTA DI VARA (SP)
Codice Fiscale	01207630110
Numero Rea	SV 000000109493
P.I.	01207630110
Capitale Sociale Euro	75
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A177241

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

Codice fiscale: 01207630110

v.2.7.2

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	50
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	507	1.869
Totale crediti	507	1.869
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	25	25
IV - Disponibilità liquide	214	9.218
Totale attivo circolante (C)	746	11.112
Totale attivo	746	11.162
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	75	75
VI - Altre riserve	0	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(7.619)	(5.385)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(785)	(2.234)
Totale patrimonio netto	(8.329)	(7.545)
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.049	18.653
Totale debiti	9.049	18.653
E) Ratei e risconti	26	54
Totale passivo	746	11.162

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

Codice fiscale: 01207630110

v.2.7.2

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	507	0
Totale altri ricavi e proventi	507	0
Totale valore della produzione	507	0
B) Costi della produzione		
7) per servizi	363	2.105
14) oneri diversi di gestione	842	0
Totale costi della produzione	1.205	2.105
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(698)	(2.105)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	87	129
Totale interessi e altri oneri finanziari	87	129
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(87)	(129)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(785)	(2.234)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(785)	(2.234)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2017

Il bilancio chiuso al 31.12.2017, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c. 1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di liquidazione dell'attività e di cessazione aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio.

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all'art. 2435 - bis.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

La presente nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 2423, c. 2 C.C., il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa e il risultato economico dell'esercizio. Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto da cui trae fondamento;
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza nei criteri di valutazione", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente;

- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
- si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:

- Lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435 - bis e 2425 - bis del C.C.
- Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- L'iscrizione delle voci dello Stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli articoli 2424-bis e 2425-bis del C.C.;
- Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

La nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis, c. 2 ultimo capoverso del codice civile.

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della relazione di gestione prevista dall'art. 2435-bis C.C. c.7, in quanto sono riportate in nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Azioni proprie: trattandosi di società a responsabilità limitata, non è possibile l'emissione di azioni proprie.

Azioni e quote di società controllanti: non sussistono

La cooperativa in data 6 aprile 2017 è stata oggetto di revisione da parte dell'associazione di appartenenza Confcooperative, in tale occasione il revisore ha proposto la messa in liquidazione coatta della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 *terdies* C.C., in presenza di un perdurante valore negativo del patrimonio netto. Alla data di redazione del presente bilancio la cooperativa è in attesa del relativo decreto ministeriale. Nel corso dell'anno successivo è pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione circa l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Si precisa altresì che la cooperativa nel corso dell'esercizio non ha svolto alcuna attività, il Liquidatore ha posto in essere tutti gli atti diretti alla conservazione del patrimonio sociale, ma anche tutti quelli diretti all'eliminazione del passivo, quindi funzionali al miglior esito della liquidazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Codice fiscale: 01207630110

v.2.7.2

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

Nella società valgono le norme vigenti di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 C.C., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	50	(50)	-
Totale crediti per versamenti dovuti	50	(50)	0

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione dell'attivo circolante.

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 746 e rispetto all'esercizio precedente ha subito un decremento di Euro 10.416 ed è composto dalle seguenti voci:

Descrizione	31.12.2017	31.12.2016
Rimanenze		
Crediti	507	1.869
Attività finanziarie non immobiliz.	25	25
Disponibilità liquide	214	9.218
Totale	746	11.162

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Il D. Lgs. 139/15 introduce il criterio di valutazione del costo ammortizzato da utilizzare per la rappresentazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni. La norma prevede la deroga opzionale che consente di non applicare il criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e immobilizzazioni rappresentate da titoli iscritti nel bilancio 2015. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto non sono presenti al 31 dicembre 2016 crediti di durata superiore a 12 mesi. Tuttavia si precisa altresì che i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i crediti al presumibile valore di realizzo. Si precisa che il liquidatore ha intrapreso tutte le iniziative per provvedere alla loro riscossione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

v.2.7.2

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.869	(1.362)	507	507
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.869	(1.362)	507	507

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

In riferimento alle partecipazioni non immobilizzate, la società detiene un'unica partecipazione ritenuta non più strategica e quindi, si è provveduto a collocarla nell'attivo circolante in prospettiva di un suo prossimo smobilizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dal saldo del conto corrente bancario di Euro 164 e dal denaro in cassa per Euro 50.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	9.218	(9.054)	164
Denaro e altri valori in cassa	-	50	50
Totale disponibilità liquide	9.218	(9.004)	214

Il totale dell'attivo è diminuito del 93% rispetto all'anno precedente passando da euro 11.162 ad Euro 746 a causa soprattutto dell'estinzione dei debiti residui di cui la società è debitrice.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 75,00 interamente sottoscritto e interamente versato, è composto da n. 75 quote del valore nominale di Euro 1.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni Incrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	75	-		75
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)	1		-
Totale altre riserve	(1)	1		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(5.385)	(2.234)		(7.619)
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.234)	2.234	(785)	(785)
Totale patrimonio netto	(7.545)	1	(785)	(8.329)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione:

- A Aumento di capitale
- B Copertura perdite
- C Distribuzione soci

Debiti

I debiti sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell'importo che nella data di sopravvenienza. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 139/2015, la società ha usufruito della facoltà di non applicare il criterio del costo non ammortizzato, in quanto i suoi effetti sono irrilevanti. Tuttavia si precisa altresì che i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i debiti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2017 ammontano complessivamente ad Euro 9.049 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti di Euro 9.604 ed in misura percentuale del 51%.

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno interessate.

Debiti	Saldo al 31.12.17	Saldo al 31.12.16
Fatture da ricevere	0	832
Erario c/IVA	9.024	17.796
Debiti diversi	25	25
<i>Totale</i>	<i>9.049</i>	<i>18.653</i>

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	832	(832)	-	-
Debiti tributari	17.796	(8.772)	9.024	9.024
Altri debiti	25	-	25	25
Totale debiti	18.653	(9.604)	9.049	9.049

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	54	(28)	26
Totale ratei e risconti passivi	54	(28)	26

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Codice fiscale: 01207630110

v.2.7.2

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nel corso dell'esercizio, come anticipato nelle premesse, la cooperativa non ha svolto alcun attività e quindi è stato contabilizzato alcun ricavo. L'unico componente positivo di reddito è costituito dalla richiesta di rimborso per contributi pagati a Confcooperative in misura eccedente rispetto al dovuto.

Nota integrativa, parte finale

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla perdita dell'esercizio pari ad euro 785, il liquidatore in assenza di poste contabili sufficienti per coprire la perdita d'esercizio propone di riportarla a nuovo.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017 e la proposta di destinazione della perdita d'esercizio sopra indicata.

Il Liquidatore
Maoli Renato

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Codice fiscale: 01207630110

v.2.7.2

S.C.A.R.L. LE GIARE IN LIQUIDAZI

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...
Codice fiscale: 01207630110

LE GIARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IN LIQUIDAZIONE

Sede in Rocchetta di Vara, località Negiare, s.n.

Registro delle imprese di Genova n. 01207630110 - R.E.A.n. 109493

Codice fiscale 01207630110

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 14,00 presso la sede legale della società in Rocchetta di Vara, località Negiare, s.n. si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società Le Giare società cooperativa sociale a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2017, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Nel luogo ed all'ora indicati, risultano presenti i soci. Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Ai sensi di statuto assume la presidenza il signor Renato Maoli, Liquidatore. I presenti chiamano a fungere da segretario la signora Rossi Sandra.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti i soci rappresentati in proprio ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...
Codice fiscale: 01207630110

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017. Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2017 con una perdita di esercizio pari ad euro 785;
- di conferire ampia delega al Liquidatore per tutti gli adempimenti di legge connessi;
- di destinare a nuovo la perdita d'esercizio essendo il patrimonio netto incapiente per la sua copertura.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Sig.ra Rossi Sandra)

Il Presidente

(Sig. Renato Maoli)

Bollo assolto in maniera virtuale aut. N. 17119 del 16/05/2002

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...
Codice fiscale: 01207630110

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2005 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

Le Giare Società Cooperativa Sociale STATUTO

ALLEGATO A
della RACCOLTA
M. 16894

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rocchetta Vara, la Società cooperativa denominata " Le Giare" Società Cooperativa Sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane (CCI).

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di offrire occasioni di lavoro e socializzazione a persone svantaggiate per un recupero fisico e sociale che prepari e consenta nel limite del possibile il loro inserimento nel mondo del lavoro e nella società così come disciplinato dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa potrà altresì fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

I soci, inoltre, intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata delle attività, continuità di occupazione lavorativa, migliori condizioni sociali e professionali, realizzando anche, attraverso il proprio lavoro, le finalità della dottrina sociale della Chiesa cattolica.

La Cooperativa aderisce e promuove l'Economia di Comunione.

L'organizzazione del lavoro e la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dallo statuto sociale e da apposito regolamento interno redatto ai sensi della legge 8 aprile 2001, n. 142, che dovrà disciplinare la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento, elaborato dal consiglio di amministrazione, dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, e depositato entro trenta giorni dall'approvazione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

La cooperativa deve essere retta in ottemperanza ai principi della mutualità, con l'esclusione di ogni finalità speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità e solidarietà sociale, secondo le norme richiamate dal presente statuto e conformemente ai principi dell'economia di comunione. A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che individuano il concetto di mutualità.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la creazione di opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali, secondo le scelte e le modalità del lavoro decise dagli stessi, così come previsto dalla legge 142/01, attraverso lo svolgimento di attività diverse quali quelle agricole industriali, commerciali o servizi purché finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate


Per una migliore realizzazione degli scopi e finalità indicate la cooperativa potrà integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività sia con privati che con Enti Pubblici partecipando a gare, appalti e/o trattative private.

Uno degli scopi della cooperativa è anche quello di ottenere mediante la gestione in forma associata di attività economiche l'elevazione morale culturale e professionale degli aderenti.

La società, sulla base di questi presupposti, potrà gestire oltre ad attività economiche e sociali anche attività ricreative tali da favorire il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra

Onde meglio favorire il reinserimento sociale dei soggetti emarginati, la cooperativa potrà gestire e promuovere totalmente o parzialmente attività editoriali, di formazione culturale e professionale, di documentazione audiovisiva e sportiva.



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

La cooperativa ritiene inoltre valore fondamentale la salvaguardia dei beni naturali e paesaggistici nel pieno rispetto del rapporto ottimale tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda.

La cooperativa, al fine di perseguire gli scopi statutari, potrà operare nelle seguenti attività:

- a) erogazione di servizi quali: pulizie industriali ordinarie e straordinarie, piccole manutenzioni, attività di disinfezione, facchinaggio, movimentazione e trasporti in genere, attività di lavanderia e lavapiatti, veicolazione pasti per mensa aziendali, nonché tutti quei servizi collegati con quanto sopra;
- b) occuparsi di opere di riassetto, bonifiche industriali, ristrutturazione e risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, pulizia e giardinaggio, manutenzione e protezione parchi, giardini ed aree a verde pubblico e delle aree di rispetto naturalistico in genere, realizzando e gestendo anche rooveri per animali;
- c) gestire la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenute in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;
- d) condurre aziende agricole e forestali, di coltivazione ortofrutticola e/o florovivaistica, con svolgimento di attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;
- e) gestire e condurre pubblici esercizi commerciali, ricreativi, ricattivi di qualsiasi genere o condurre esercizi di ristoro quali: bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi purché finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, anche in appalto o subappalto;
- f) organizzare e gestire servizi di custodia parcheggi e attività accessorie in aree pubbliche e private;
- g) organizzare e gestire servizi di recapito postale;
- h) organizzare e gestire servizi amministrativi e tecnico aziendali destinati anche ad apportare delle innovazioni tecnologiche in tutti i settori industriali favorendo la diversificazione e conversione di attività in genere e specificatamente la conversione nel civile di attività legate al settore della Difesa ed alla riqualificazione del personale in esubero anche al fine di promuovere la formazione professionale e l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine o strumentale a quelle sopra elencate e, comunque, connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, sia in Italia che all'estero, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per tutte le attività comprese nell'oggetto sociale.

La cooperativa, qualora imposta dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, patenti, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

La cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e delle altre disposizioni in materia, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà, tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale e comunque in misura non prevalente;
- b) partecipare ad enti ed organismi economici, consorzi e fiduciosi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere svalii cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualunque forma.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal regolamento. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)


Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età e che esercitino arti e/o mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e/o che per la loro capacità effettiva di lavoro possano concorrere al raggiungimento dello scopo sociale. E' altresì ammesso personale tecnico amministrativo nella misura strettamente necessaria al funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - (Soci volontari)



Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in maniera complementare e non sostitutiva, nel rispetto dei parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunciino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio del socio è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono espletarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono dare immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni del socio e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.


In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)



La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 58.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500 (cinquecento) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione del socio in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di € 25 (venticinque). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore al limite di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega all'acquirente l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio eventuale.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato: un voto per ciascun socio più un voto per ogni diecimila euro di capitale (senza computare le frazioni).

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'Impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancati.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligato per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperativi. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro cinquantamila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra i laureati in discipline economiche e giuridiche e sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'R'. In the center, there is a signature that appears to be 'G. S. ...'. On the right, there is a signature that appears to be 'C. ...'. To the right of the central signature, there is a circular stamp with some illegible text inside. The signatures and stamp are placed over the bottom of the text area.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT...

Statuto aggiornato al 25-03-2005

Codice fiscale: 01207630110

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si attengono e le comunicano alle parti. Es-si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incada sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

È copia del registro Imprese n. 17473/2019
all'indirizzo: www.cciaa.it - www.registroimprese.it
caso di necessità al numero verde 800 401010
del D.P.R. n. 445/2000.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'M.'. In the center, a larger signature reads 'Gennaro Lombardi'. To the right, another signature is partially visible, possibly 'Luca...'. Below these signatures, there is a circular stamp or seal, which is partially obscured and difficult to read. The entire page is framed by a light gray border.